

interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.

Di seguito si riporta il dettaglio dell'onere per l'anno 2023.

Anno 2023	
ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale	Euro 300.000,00
ONERI per concessione Buoni Pasto al personale	Euro 35.000,00
ONERI per spese di Missioni	Euro 10.800,00
ONERI di funzionamento per dotazioni strumentali	Euro 154.200,00
Totale	Euro 500.000,00

Comma 6

La disposizione assegna **2 milioni di euro per l'anno 2023** per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Comma 7

Al fine di assicurare il proseguimento dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 la disposizione prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, di **200 milioni di euro per l'anno 2047, 400 milioni di euro per l'anno 2048 e 500 milioni di euro per l'anno 2049,**

Comma 8

La disposizione differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta **un onere pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.**

Comma 9

La disposizione autorizza Il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

La disposizione determina quindi **un onere per indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.**

Comma 10

Alla lett. a) viene prorogata per persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2023, l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Alla disposizione di cui alla lettera a) vengono ascritti oneri pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla lettera b), modificando il secondo periodo dell'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016, viene prorogata al 2023 l'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2022 si stima una perdita IMU per l'anno 2023 pari a 17,7 milioni di euro, di cui 16,6 milioni di euro per IMU quota comuni e 1,1 milioni di euro per IMU quota Stato. Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari a **21,93 milioni di euro per l'anno 2023.**

Comma 11

La disposizione rfinanzia di 4 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del dl 183 del 2020, alla scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga l'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Si stimano minori entrate per l'anno 2023 pari a 4 milioni di euro.

Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a **4 milioni di euro per il 2023,** in linea con l'onere autorizzato per la medesima finalità con il predetto articolo 17-ter del dl 183 del 2020.

Commi 12, 13, 14

La disposizione di cui al comma 12, proroga al 31 dicembre 2023 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 13 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 14 dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, nel limite di spesa complessivo **di 1.500.000 euro per l'anno 2023.**

Comma 15

La disposizione prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2023, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Comma 16

La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2023, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 17

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 18

La disposizione modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2023, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

La disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto

Comma 19

La disposizione prevede modifiche all'articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla 25 febbraio 2022 n. 15 autorizzando il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla nomina di esperti fino al 31.12.2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

Conseguentemente, mantenendo la spesa complessiva nel limite di 2,5 milioni di euro, viene eliminato, al comma 1, il riferimento al solo anno 2022.

Infatti, per la quantificazione degli oneri si fa riferimento a quanto previsto dal DM del Ministro della pubblica amministrazione del 14/10/2021 e dai relativi avvisi pubblici, come segue:

-Numero massimo esperti: 8

-Compenso annuale previsto: 108.000 (come da bandi attuativi decreto-legge n. 80/2021)

-Importo per 10 mesi, anno 2022, per 8 esperti: 720.000

-Importo per 12 mesi, anno 2023, per 8 esperti: 864.000

-Importo per 12 mesi, anno 2024, per 8 esperti: 864.000

-Importo totale onere: 2,5 mln di euro

Analogamente, fermo restando il limite massimo dell'onere, viene eliminato al comma 2 il riferimento all'anno 2022 per le convenzioni con INVITALIA.

Al riguardo, trattandosi di risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, **alla proposta non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza**

Comma 21 (Stabilizzazione personale sisma). L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3-bis del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, consente, fino al 31 dicembre 2023, la stabilizzazione del personale non dirigenziale.

L'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e inerente disposizioni in materia di eventi sismici richiama, per le stabilizzazioni del personale non dirigenziale dei Comuni del sisma 2016, i termini e le modalità di cui al succitato art. 20 del d.lgs 75/2017.

La norma proposta, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del d.l. 104/2020, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari maturati nei nuovi termini previsti dall'art. 20 del d.lgs 75/2017.

ART. 135.

(Sisma Emilia 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.

3. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023" e le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023".

4. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, nell'anno 2023, la sospensione prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

5. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

6. È autorizzata la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Relazione Illustrativa

La disposizione, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I commi 2 e 3 prevedono la proroga per il 2023 delle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza. Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli enti locali impegnata nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, vengono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, già prorogate per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il comma 4 stabilisce che agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Si prevede, altresì, che i relativi oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Il comma 5 proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 6 autorizza la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Relazione tecnica

comma 1

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, senza che alla stessa vengano ascritti oneri.

Comma 2 e 3

Al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021.

Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2023 in 9,705 mln di euro, di cui:

- 9,505 mln destinati alla proroga delle disposizioni dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016, di cui 8,5 mln in favore dell'Emilia-Romagna e 1,005 in favore della Lombardia

-0,2 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012.

Comma 4

Si stabilisce che per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, viene prevista la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del d.l. 269/2003, n.269, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Si prevede, altresì, che gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi

Alla disposizione sono ascritti oneri pari 0.9 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024

Comma 5

La disposizione proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

La perdita di gettito IMU è **pari a 8 milioni per l'anno 2023** di cui 6,7 milioni di euro per IMU quota comune e 1,3 milioni di euro per IMU quota Stato

Comma 6

Si autorizza la spesa di euro **14.200.000 per l'anno 2023**, per il funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in

Funzionamento: 3,4 mln di euro

Assistenza tecnica: 6 mln di euro

CAS e Assistenza alla popolazione: 1,8 mln di euro

Interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 3 mln di euro

ART. 136.

(Sisma Abruzzo 2009)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025»;

c) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il contributo di 500.000 euro di cui al precedente periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

3. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

Relazione Illustrativa

La disposizione, al comma 1, apporta alcune modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio". L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico - finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socioeconomico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti incontrollati dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.

La presente proposta normativa è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 – in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"- di un contributo straordinario, così determinato:

-Comune dell'Aquila: 20 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;

-altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.

Alla lettera c) del medesimo comma 1, viene riconosciuto un ulteriore contributo di Euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025, in favore dell'Ufficio da trasferire al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 134, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Al comma 2 si prevede la proroga, per le annualità 2023, 2024 e 2025, del regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria ratio nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei Fabbisogni di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni

hanno consentito a tali enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

RELAZIONE TECNICA

Comma 1

La disposizione alle lettere a) e b) apporta alcune modificazioni all'articolo 3 - "Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" – del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio".

L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico - finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socioeconomico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti incontrollati dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.

La presente proposta normativa è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009 relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023 – 2025 - in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL - di un contributo straordinario, così determinato:

-Comune dell'Aquila: 20 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;

-altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.

Alla lettera c) la disposizione autorizza un ulteriore contributo di Euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere da trasferire al medesimo Ufficio, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere

La disposizione comporta un onere complessivo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,0 milioni per l'anno 2025.

Comma 2

La disposizione proroga per le annualità 2023 – 2024 e 2025, il regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria *ratio* nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei Fabbisogni di di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Alla disposizione viene ascrivito un onere pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Commi 3 e 4

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

La disposizione di cui al comma 26 comporta un onere pari a 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato degli Uffici Speciali per la ricostruzione, mentre la disposizione di cui al comma 27 comporta un onere pari a 1,45 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato del Comune dell'Aquila e altri comuni.

Titolo XIII
Regioni e Enti locali

ART. 137.

(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 448, le parole: “in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023” sono sostituite dalle parole: “in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023”;
- b) al comma 449, lettera d-*quater*, le parole “330 milioni di euro nel 2023” sono sostituite dalle parole: “380 milioni di euro nel 2023”.

Relazione illustrativa

La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 è finalizzata ad incrementare da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro il contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera d-*quater*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo è finalizzato a limitare, fino all'azzeramento dal 2024, gli effetti del taglio a regime per circa 560 milioni di euro annui della dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. Conseguentemente, la lettera a) incrementa di pari importo la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della stessa legge n. 232 del 2016.

Relazione tecnica

La lettera b) del comma 1, prevedendo l'incremento da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro del contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera d-*quater*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, determina un onere di 50 milioni per l'anno 2023. In particolare, l'incremento in esame è finalizzato ad accelerare il percorso di entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. La lettera a) non ha effetti finanziari in quanto finalizzata esclusivamente a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 all'incremento di cui alla lettera b).

ART. 138.

(Risorse per progettazione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è inserito il seguente:

“51-*ter*. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025”.

2. Nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tale fine entro il 31 gennaio 2023 sono emanate apposite linee guida con le modalità e termini di comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da parte dei comuni interessati le esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere Generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei Comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato a chiusura degli interventi.

Relazione illustrativa

Relativamente al comma 1, preliminarmente, giova ricordare che l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire gli investimenti, assegna contributi agli enti locali, per gli anni

dal 2020 al 2031, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Ciò premesso, si segnala che nel 2021 e 2022 le domande pervenute dagli enti locali hanno superato, rispettivamente, i 1.000 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 128 milioni di euro) e i 1.500 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 280 milioni di euro). Tali dati dimostrano, pertanto, che l'ammontare annuo dei contributi stanziati per la progettazione, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, è insufficiente ad assicurare un'efficace azione di rilancio degli investimenti sul territorio attraverso la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi utili per la partecipazione ai bandi di gara per il finanziamento di opere pubbliche.

Conseguentemente, appare opportuno incrementare detti contributi per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.

Relazione tecnica

La disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

ART. 139.

(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".

Relazione illustrativa

Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di individuare i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica, si rende necessario prevedere, con la disposizione in esame, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il medesimo decreto provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Da ultimo, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei richiamati comparti è previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Relazione tecnica

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 140.

(Disposizioni in materia di TASI)

1. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dall'anno 2020".

Relazione illustrativa

La norma è volta a stabilizzare a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021.

Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che il "ridimensionamento – determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un "ricalcolo" di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro – consente di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Relazione tecnica

La disposizione di cui al comma 1 attribuisce ai comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022, un contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 e determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a euro 110 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.

ART. 141.***(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)***

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2023", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo" e le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2026" e le parole: "A decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo";

2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo", le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo";

2) al comma 2 le parole: "entro il 31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023" e le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";

d) all'articolo 13:

1) al comma 4, le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";

e) all'articolo 15:

- 1) al comma 1, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo ";
- 2) al comma 2 le parole: "Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie";
- 3) al comma 5, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo " e le parole: "Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli affari regionali e le autonomie".

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 detta i criteri che dovranno costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, basati su compartecipazioni delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi.

L'articolo 31 - sexies del decreto - legge n. 137 del 2020 ha, da ultimo, rinviato all'anno 2023 i predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all'anno 2022, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Tuttavia, con riferimento alle regioni, il PNRR prevede un'unica Milestone-UE per l'attuazione del federalismo fiscale regionale da realizzare entro il primo quadrimestre dell'anno 2026. Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria (adeguamenti della normativa vigente per superare criticità applicative) che quella secondaria (predisposizione dei DPCM attuativi).

Al fine di rispettare tale scadenza, sono state individuate alcune Milestones-ITA (entro dicembre 2023: aggiornamento della normativa vigente e individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati; entro dicembre 2025: definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard). Pertanto, l'attuazione del federalismo regionale deve necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.

La norma in esame, tenuto conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, rinvia, pertanto, ulteriormente l'avvio dello stesso all'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo. Si ritiene, infatti, che la scadenza del primo quadrimestre dell'anno 2026 per il completamento del quadro normativo di riferimento comporti necessariamente la concreta applicazione del federalismo regionale (con l'effettiva costituzione dei fondi perequativi) a decorrere dall'anno 2027, per cui si confermano fino all'anno 2026 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Relativamente, invece, alla sostituzione del riferimento dei Ministri per le riforme per il federalismo e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, si evidenzia che la stessa è sostanzialmente da ricondurre alle modifiche di nomenclatura e competenza intervenute dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 68/2011 e, pertanto, è finalizzata a rendere coerente il quadro normativo con le attribuzioni dei Ministri nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale regionale.

Relazione tecnica

La disposizione in esame, rinviando i termini per l'applicazione del federalismo regionale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 142.

(Semplificazione procedure di adozione dei fabbisogni standard)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: “previa deliberazione del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie”;
- b) al quarto periodo, le parole “previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri” sono soppresse;
- c) al sesto periodo, le parole: “definitiva da parte” sono soppresse.

Relazione illustrativa

La norma è volta a semplificare l’iter di approvazione e di pubblicazione dei fabbisogni standard degli enti locali e a evitare l’aggravamento procedurale della doppia deliberazione del Consiglio dei Ministri, che negli anni ha comportato la dilazione dei tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti (a volte oltre un anno) incidendo negativamente sulla tempestività della procedura.

Relazione tecnica

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato

ART. 143.

(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

1. All’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “all’articolo 222 e dei residui” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui”

Relazione illustrativa

La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell’elenco delle operazioni previste dall’art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell’ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall’articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell’ente locale in dissesto.

In particolare, il vigente art. 255, comma 10, del TUEL, mentre lascia in capo all’OSL la gestione delle anticipazioni di liquidità, attribuisce alla gestione ordinaria dell’ente locale in dissesto, piuttosto che all’OSL, la competenza a gestire le anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 TUEL, i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, i mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206 Tuel. Si tratta di operazioni sottratte alla competenza dell’OSL per evitare incertezze interpretative e difficoltà di natura gestionale, del tutto simili a quelle determinate dall’amministrazione delle anticipazioni di liquidità, evidenziate dai differenti orientamenti della giurisprudenza contabile in merito alla competenza del rimborso delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti in condizioni di dissesto finanziario. L’incertezza si ripercuote sulle modalità di redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte degli enti dissestati e ciò ha indotto l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani a presentare una richiesta di parere alla Corte dei conti e il legislatore ad intervenire con l’articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, disciplinando l’obbligo di costituzione di un apposito fondo da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il FAL e le modalità di recupero pluriennale del conseguente disavanzo di amministrazione.

La norma in esame, pertanto, è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell’OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l’inclusione, nell’ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall’ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell’ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l’apposito fondo

creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

Il superamento delle incertezze interpretative riguardanti la gestione delle anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto consente di superare i rischi di conseguenti effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte delle OSL, per insufficienza della massa attiva.

Relazione tecnica

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

ART. 144.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente articolo disciplina la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di seguito "LEP", quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delegato per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'UPI e il Presidente dell'ANCI, o loro delegati.

3. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A., in collaborazione con l'ISTAT e con la Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

4. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera d).

5. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
6. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 5. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi spese.
8. La Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per il Ministero dell'economia e delle finanze e per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Relazione illustrativa

Le disposizioni sono dirette ad accelerare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, (LEP), ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario.

Da più parti, infatti, è stata prospettata la necessità che il processo di attribuzione della c.d. autonomia differenziata sia preceduto – o comunque accompagnato – dalla determinazione dei LEP, spesso considerati in funzione di garanzia dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento oltre che di una compiuta attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, risalente ormai a oltre ventuno anni fa.

Le disposizioni hanno carattere acceleratorio di un processo che ha faticato nel corso del tempo a giungere a completamento.

Il comma 1 chiarisce le finalità delle disposizioni: la completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso la determinazione dei LEP, volti tra l'altro a perseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali e le ulteriori finalità individuate dalla Corte costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 220 del 2021).

A tali fini è prevista (comma 2) l'istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia, presieduta dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, è composta dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'UPI e dal Presidente dell'ANCI, o loro delegati.

Il primo compito della Cabina di regia (comma 3), da portare a termine entro sei mesi, consiste nella effettuazione di una ricognizione che riguardi: in primo luogo, la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; in secondo luogo, la spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; in terzo luogo, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (per quest'ultimo profilo, la Cabina di regia

procederà sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard); in quarto luogo, la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e con la Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In tal modo vengono valorizzate le esperienze finora maturate, in base alla normativa vigente, con riguardo alla disciplina dei LEP riferiti alle Regioni. La determinazione dei LEP, individuata sulla base dell'articolata procedura in precedenza descritta, dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio e delle risorse che allo scopo saranno previste dalla legislazione vigente e comunque nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 della legge 196 del 2009.

Una volta completata la prima fase, spetta alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle precedenti attività della Cabina di regia, trasmettere a quest'ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, utilizzando le predette metodologie e tramite le stesse collaborazioni (comma 4). La seconda fase si deve concludere entro ulteriori sei mesi, con la predisposizione da parte della Cabina di regia di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (comma 5).

Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 6).

Nella prospettiva di favorire l'effettivo conseguimento degli obiettivi (determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard), si prevede poi che, qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominino un Commissario, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Successivamente, sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con la stessa procedura prevista dal comma 5 (comma 7).

Infine, la Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni, già istituito in seno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante tecnico per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI (comma 8).

Relazione tecnica

Le disposizioni in questione disciplinano, in funzione acceleratoria, la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e prevedono la determinazione dei costi e fabbisogni standard.

Si tratta di disposizioni, collegate alla riqualificazione complessiva della spesa e alle garanzie connesse, di carattere organizzativo (l'istituzione di una Cabina di regia e la nomina di un Commissario per il quale è espressamente esclusa la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese) e procedurale (la disciplina per la ricognizione delle funzioni, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili a LEP, la determinazione dei LEP, la determinazione dei costi e fabbisogni standard), in vista dell'adozione dei conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si prevede che la Cabina di regia e il Commissario si avvalgano del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Non essendo previste nuove strutture o dotazioni di personale rispetto alla vigente normativa, né ulteriori attività suscettibili di determinare spese, le disposizioni non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 145.

(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dai seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità."

2. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dai seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità".

3. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I commi 1 e 2 prevedono la regolazione finanziaria delle maggiori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche che le regioni hanno incassato per gli anni dal 2016 al 2022 per effetto delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per l'anno 2007, mediante versamento al bilancio dello Stato da parte delle regioni dei corrispondenti importi.

Il comma 321 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha aumentato, infatti, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal suddetto tributo, a decorrere dall'anno 2007.

La stessa procedura è stata disposta dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al tempo stesso, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal tributo in esame.

Ad oggi risultano definite le regolazioni fino all'anno 2015.

Con la disposizione in esame si apportano modifiche alle disposizioni sopra indicate prevedendo:

- che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con il decreto interdepartimentale previsto dalla norma originaria da emanare entro il 28 febbraio 2023;
- che in mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021;
- che per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

Il comma 3 prevede che, in caso di controversie definite con sentenza passata in giudicato, ovvero con la stipulazione di un'intesa con la regione, relative all'accertamento del diritto al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011 (in concreto IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), l'Agenzia delle entrate provveda al pagamento degli importi relativi ai suddetti gettiti, utilizzando le risorse accantonate nel proprio bilancio.

La questione del riconoscimento dei gettiti in parola è analoga a quella che ha visto coinvolti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate con la regione Campania. In quella sede, pendente l'appello contro la sentenza sfavorevole all'amministrazione statale emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, il contenzioso si è definito con la stipula di un'intesa, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104, che prevedeva, tra l'altro, la rinuncia della regione a ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali, e la rinuncia dello Stato al ricorso in appello.

Allo stato, risultano il contenzioso con la regione Basilicata, già definito con sentenze passate in giudicato, e quello con la regione Molise, ancora pendente.

RELAZIONE TECNICA

I commi 1 e 2 sono finalizzati a modificare le modalità di regolazione finanziaria (riversamento in favore dello Stato) delle maggiori entrate derivanti alle Regioni e Province autonome dall'aumento dell'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche introdotto in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli di cui all'articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006. In particolare i commi 1 e 2, nello stabilire che il 28 febbraio 2023 costituisce il termine ultimo per l'adozione del decreto per la definitiva quantificazione delle maggiori entrate sopra richiamate per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, confermano anche per l'anno 2022 la quantificazione delle maggiori entrate 2021 e, nel contempo, disciplinano le modalità per il versamento allo Stato da parte delle regioni delle ripetute maggiori entrate, disponendo che le stesse dovranno essere versate annualmente dagli enti interessati a partire dall'anno 2023 con riferimento all'anno 2016, per terminare nell'anno 2029 in relazione alle maggiori entrate per l'anno 2022.

I commi in esame comportano, pertanto, effetti positivi per i saldi di finanza pubblica connessi ai predetti versamenti come di seguito riportati.

- Anno 2023 euro 203.048.846,85 (regolazione anno 2016)
- Anno 2024 euro 193.240.569,40 (regolazione anno 2017)
- Anno 2025 euro 182.563.690,80 (regolazione anno 2018)
- Anno 2026 euro 183.047.797,57 (regolazione anno 2019)
- Anno 2027 euro 186.423.904,07 (regolazione anno 2020)
- Anno 2028 euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2021)
- Anno 2029 euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2022)

Comma 3. Gli importi da corrispondere a favore delle regioni interessate, trovano copertura a valere sulle risorse accantonate dall'Agenzia delle entrate nel proprio bilancio.

ART. 146.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

2. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che in relazione alle proprie risorse finanziarie disponibili non hanno potuto procedere al conferimento di incarichi ai segretari comunali, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi da conferire al segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. I contratti conferiti ai segretari comunali a valere sulle risorse di cui al presente comma non possono eccedere la durata del 31 dicembre 2026.

Relazione illustrativa

La disposizione, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Si prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2026 possono essere destinate risorse per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale.

ART. 147.

(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Per le compensazioni degli oneri di servizi pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Relazione illustrativa

La disposizione stanZIA risorse da destinare alle compensazioni degli oneri di servizi pubblico della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale concorre, a titolo di cofinanziamento, per pari importo.

**Titolo XIV
Giustizia****ART. 148.*****(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)***

1. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. a Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione “Funzionamento uffici giudiziari” dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi. La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.

Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante *“Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, nella parte relativa alla gestione della spesa”*.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi, che attualmente sono imputati sui capitoli del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e sul capitolo 1360 del Dipartimento per gli Affari di giustizia.

La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.

Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante *“Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, nella parte relativa alla gestione della spesa”*.

La dotazione finanziaria è stata quantificata sulla base delle esigenze connesse alle spese di funzionamento, con esclusione delle spese di parte capitale, nonché alle spese proprie della funzione requirente che, non essendo riconducibili alle spese di giustizia di cui al d.P.R. 115/2002, non potrebbero trovare imputazione sul capitolo 1360.

Non sono, inoltre, ricomprese le spese di personale (stipendi, straordinario, produttività) in ragione della specifica disciplina e, soprattutto, della particolare modalità di gestione attraverso il sistema informativo NoiPA.

Dal punto di vista finanziario, la presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorre dal 2023 di cui potrà disporre la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è già prevista a legislazione vigente nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione “Funzionamento uffici giudiziari”, del Centro di responsabilità “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

ART. 149.
(Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria)

1. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e 50 milioni di euro per l'anno 2027.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come noto l'edilizia giudiziaria versa, nel suo complesso, in una situazione di particolare criticità, che richiede interventi urgenti in diversi ambiti, tra cui si segnalano gli adeguamenti strutturali ed impiantistici alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, alla normativa antincendio (indispensabili anche per l'ottenimento dei CPI), nonché gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi - e successivi, connessi, adeguamenti - della vulnerabilità sismica; tutte attività la cui esecuzione è direttamente o indirettamente connessa all'adempimento di specifici obblighi legislativi.

A latere, con la duplice finalità di ottenere delle economie di spesa, anche attraverso la riduzione delle locazioni passive, e di razionalizzare ed efficientare la gestione complessiva delle strutture che ospitano gli Uffici giudiziari, è necessario ed urgente intervenire attraverso la realizzazione di "cittadelle giudiziarie", "poli archivistici" e acquisizioni immobiliari. In tale contesto è certamente necessario procedere all'individuazione di linee di finanziamento dedicate, oltre che al rifinanziamento delle leggi speciali dedicate all'edilizia giudiziaria, già previste nelle precedenti manovre di bilancio, secondo la seguente quantificazione.

RELAZIONE TECNICA

La norma autorizza la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2023, euro 150 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026 ed euro 50 milioni per l'anno 2027 con cui assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

ART. 150.
(Giustizia riparativa)

1. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Relazione illustrativa

La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa

RELAZIONE TECNICA

La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

ART. 151.
(Compensazione dei debiti degli avvocati)

1. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole «A decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2016 al 2022»;

2) dopo le parole «10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»;

3) dopo le parole «non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,»

4) le parole «per i dipendenti» sono soppresse.

b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Relazione illustrativa

La disposizione è tesa ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere concretamente alla compensazione.

I pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato scontano ad oggi una serie di criticità in termini di tempistiche:

- Il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta, cioè diversi anni dopo il termine della prestazione professionale. La possibilità di ottenere la liquidazione del compenso in tempi “fisiologici” è inoltre direttamente influenzata dal distretto di Corte di Appello all'intero del quale si svolge la professione forense stante la presenza di una grossa disparità in termini di performance tra i diversi distretti presenti sul territorio nazionale
- I dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l'emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, evidenziano come l'incremento costante degli importi liquidati dall'erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento.
- Ulteriore problematica è quella dell'accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario Delegato provvede al pagamento. In sostanza, nel momento in cui i fondi all'uopo stabiliti risultano esauriti, tutta “la filiera” risulta bloccata generando ulteriori aggravii complessivi dei termini di pagamenti.
- L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, tuttavia, l'esiguità del fondo (attualmente 10 milioni di euro annui) e la limitazione delle casistiche per le quali è ammessa la compensazione ai “debiti fiscali” ed ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, ha, di fatto, depotenziato gli effetti della norma.
- Le problematiche relative alla tematica oggetto di discussione, si ripercuotono negativamente sulla performance realizzata dal “mondo giustizia” in termini di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione.

La legge di Bilancio 2016 ha introdotto la possibilità di compensare i crediti ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 con i debiti fiscali e gli oneri previdenziali dovuti per i dipendenti.

Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.

Si prevede pertanto la possibilità di ampliare l'utilizzo della compensazione ad una nuova ed ulteriore fattispecie, ovvero, il pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli stessi avvocati alla Cassa Forense.

Tale possibilità è oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Sarebbe dunque oggi possibile, mediante una modifica normativa, ampliare le possibilità di compensazione al pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense.

La presente disposizione è finalizzata a:

1. garantire la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali;
2. incrementare la dotazione finanziaria del fondo (10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016) attualmente previsto dalla legge 208/2015;
3. Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l'adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi:
 - Ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell'attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato;
 - Ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense;
 - Razionalizzare e snellire l'attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall'attività di erogazione effettiva del credito;
 - Migliorare la performance in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la performance.

La *ratio* sottesa alla formulazione della proposta è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

In sostanza "il limite" della formulazione attuale della norma è che in alcuni casi risulta mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolari quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non possono beneficiare della norma.

Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si realizzerebbe in maniera piena l'intento della norma, ovvero quello di limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

Da ultimo, la comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all'attuale dotazione del fondo all'uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenzia l'attuale insufficienza della dotazione finanziaria del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della norma.

L'adozione della modifica normativa potrebbe generare una serie di benefici nei confronti di tutti i principali stakeholder coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l'Erario.

- **Benefici per gli avvocati:** La norma consente di ridurre considerevolmente gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti dello Stato in tema di compensi per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio mediante la possibilità di compensare i suddetti crediti anche con gli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
- In particolare, la norma consentirebbe a tutti gli avvocati, anche a quelli con limitati debiti fiscali e non riuniti in studi associati, di potersi beneficiare della compensazione in quanto gli oneri previdenziali sono dovuti indistintamente da tutti gli avvocati iscritti all'albo. Da ultimo, l'ampliamento delle casistiche di compensazione, riduce le disparità derivanti dall'esercizio della professione all'interno di fori in regola con i pagamenti e fori nei quali vi è un notevole ritardo nelle erogazioni dei crediti;
- **Benefici per il Ministero della Giustizia:** L'adozione della proposta risulta proficua per il Ministero di Giustizia in ragione della riduzione degli adempimenti a carico degli uffici giudiziari derivanti dall'esecuzione dei pagamenti (richieste di accreditamento fondi ed esecuzione dei mandati di pagamento ad opera del funzionario delegato). Ulteriore beneficio è ipotizzabile in relazione al cronico problema relativo alla mancanza dei fondi per l'esecuzione dei pagamenti infatti, quante più saranno le scelte per la compensazione operate dagli avvocati, tanto minori saranno le esigenze di fondi nel breve termine consentendo quindi, a parità di fondi stanziati, di migliorare le tempistiche medie di pagamento;

- **Benefici per la Cassa Forense:** Dall'applicazione della norma deriverebbe anche un beneficio per la stessa Cassa Forense in quanto, tutti i crediti per i quali i professionisti avranno optato per la compensazione, saranno riversati alla Cassa Forense direttamente dall'Agenzia delle Entrate eliminando per tutti gli oneri previdenziali compensati qualsiasi attività di recupero dei contributi non spontaneamente versati;

Benefici per l'Erario: La proposta di modifica normativa comporta benefici anche per l'Erario derivanti dal miglioramento complessivo della performance in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione" senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica in quanto, i crediti oggetto di compensazione, sono già iscritti tra le passività del bilancio dello Stato;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La presente proposta di modifica normativa è tesa ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere concretamente alla compensazione.

I pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato scontano ad oggi una serie di criticità in termini di tempistiche:

- Il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta, cioè diversi anni dopo il termine della prestazione professionale. La possibilità di ottenere la liquidazione del compenso in tempi "fisiologici" è inoltre direttamente influenzata dal distretto di Corte di Appello all'intero del quale si svolge la professione forense stante la presenza di una grossa disparità in termini di performance tra i diversi distretti presenti sul territorio nazionale
- I dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l'emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, evidenzino come l'incremento costante degli importi liquidati dall'erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento.
- Ulteriore problematica è quella dell'accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario Delegato provvede al pagamento. In sostanza, nel momento in cui i fondi all'uopo stabiliti risultano esauriti, tutta "la filiera" risulta bloccata generando ulteriori aggravii complessivi dei termini di pagamenti.
- L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, tuttavia, l'esiguità del fondo (attualmente 10 milioni di euro annui) e la limitazione delle casistiche per le quali è ammessa la compensazione ai "debiti fiscali" ed ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, ha, di fatto, depotenziato gli effetti della norma.
- Le problematiche relative alla tematica oggetto di discussione, si ripercuotono negativamente sulla performance realizzata dal "mondo giustizia" in termini di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione.

La legge di Bilancio 2016 ha introdotto la possibilità di compensare i crediti ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 con i debiti fiscali e gli oneri previdenziali dovuti per i dipendenti.

Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.

Si prevede pertanto la possibilità di ampliare l'utilizzo della compensazione ad una nuova ed ulteriore fattispecie, ovvero, il pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli stessi avvocati alla Cassa Forense.

Tale possibilità è oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Sarebbe dunque oggi possibile, mediante una modifica normativa, ampliare le possibilità di compensazione al pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense.

La proposta di modifica normativa è finalizzata a:

1. garantire la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali;
2. incrementare la dotazione finanziaria del fondo (10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016) attualmente previsto dalla legge 208/2015;

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l'adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi:

- Ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell'attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato;
- Ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense;
- Razionalizzare e snellire l'attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall'attività di erogazione effettiva del credito;
- Migliorare la performance in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la performance.

La *ratio* sottesa alla formulazione della proposta è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

In sostanza "il limite" della formulazione attuale della norma è che in alcuni casi risulta mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolari quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non possono beneficiare della norma.

Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si realizzerebbe in maniera piena l'intento della norma, ovvero quello di limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

Da ultimo, la comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all'attuale dotazione del fondo all'uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenzia l'attuale insufficienza della dotazione finanziaria del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della norma.

L'adozione della modifica normativa potrebbe generare una serie di benefici nei confronti di tutti i principali stakeholder coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l'Erario.

- **Benefici per gli avvocati:** La norma consente di ridurre considerevolmente gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti dello Stato in tema di compensi per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio mediante la possibilità di compensare i suddetti crediti anche con gli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
- In particolare, la norma consentirebbe a tutti gli avvocati, anche a quelli con limitati debiti fiscali e non riuniti in studi associati, di potersi beneficiare della compensazione in quanto gli oneri previdenziali sono dovuti indistintamente da tutti gli avvocati iscritti all'albo. Da ultimo, l'ampliamento delle casistiche di compensazione, riduce le disparità derivanti dall'esercizio della professione all'interno di fori in regola con i pagamenti e fori nei quali vi è un notevole ritardo nelle erogazioni dei crediti;
- **Benefici per il Ministero della Giustizia:** L'adozione della proposta risulta proficua per il Ministero di Giustizia in ragione della riduzione degli adempimenti a carico degli uffici giudiziari derivanti dall'esecuzione dei pagamenti (richieste di accreditamento fondi ed esecuzione dei mandati di pagamento ad opera del funzionario delegato). Ulteriore beneficio è ipotizzabile in relazione al cronico problema relativo alla mancanza dei fondi per l'esecuzione dei pagamenti, infatti, quante più saranno le scelte per la compensazione operate dagli avvocati, tanto minori saranno le esigenze di fondi nel breve termine consentendo quindi, a parità di fondi stanziati, di migliorare le tempistiche medie di pagamento;

- **Benefici per la Cassa Forense:** Dall'applicazione della norma deriverebbe anche un beneficio per la stessa Cassa Forense in quanto, tutti i crediti per i quali i professionisti avranno optato per la compensazione, saranno riversati alla Cassa Forense direttamente dall'Agenzia delle Entrate eliminando per tutti gli oneri previdenziali compensati qualsiasi attività di recupero dei contributi non spontaneamente versati;
- **Benefici per l'Erario:** La proposta di modifica normativa comporta benefici anche per l'Erario derivanti dal miglioramento complessivo della performance in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione" senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica in quanto, i crediti oggetto di compensazione, sono già iscritti tra le passività del bilancio dello Stato;

Di seguito sono riportati sinteticamente i dati relativi all'apporto che la Cassa Forense fornisce al bilancio dello Stato in termini di imposte sul patrimonio mobiliare e immobiliare, IRAP ed altri oneri fiscali e le ritenute applicate sui trattamenti pensionistici erogati. In particolare, il focus specifico sulle somme versate all'erario, evidenzia come anche un eventuale incremento della dotazione finanziaria del fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2016 per le compensazioni, non pregiudichi in alcun modo il flusso di entrate che la Cassa Forense fornisce allo Stato stante i valori, totalmente diversi, ed anche la natura dei versamenti effettuati allo Stato.

Nel dettaglio la Cassa Forense è un "grande contributore" del bilancio dello Stato come si evince dalla specifica sugli importi e sulla natura delle somme per quanto riguarda gli oneri fiscali versati:

ANNO 2021 – Oneri Fiscali	
Carico fiscale sul patrimonio mobiliare	138.665.000,00 €
Carico fiscale sul patrimonio immobiliare	344.000,00 €
IRAP	670.000,00 €
Altri Oneri fiscali	990.000 €
Totale	140.669.000,00 €

Di seguito si riporta anche uno specifico dettaglio delle ritenute applicate ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa Forense:

ANNO 2021 - Ritenute su trattamenti pensionistici	
ANNO 2021 - Ritenute su trattamenti pensionistici	
Ritenute erariali cod. 1040 assistenza	3.010.414,52 €
Ritenute erariali cod. 1001 assistenza	148.372,09 €
Ritenute erariali cod. 1001 pensionati	291.874.910,86 €
Ritenute erariali cod. 1002 pensionati	6.408.381,29 €
Contributo addizionale regionale pensionati	16.191.229,37 €
Contributo addizionale comunale pensionati	5.848.173,99 €
Conguagli mod. 730 pensionati	1.015.065,29 €
Ritenute erariali cod. 1049	28.866,48 €
Totale	324.525.413,89 €

Dal punto di vista tecnico, l'attuazione della proposta di modifica normativa non comporta particolari difficoltà tecnico pratiche stante l'esistenza della "piattaforma elettronica di certificazione" già attualmente utilizzata per la compensazione tra crediti ex articolo 82 del DPR 115/2002 e debiti erariali.

La presente proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'incremento dell'autorizzazione di spesa da 10 milioni di euro a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (di cui al comma 779), trova specifica compensazione nell'ambito del bilancio dello Stato. In particolare si provvede alla citata compensazione mediante riduzione dal capitolo 1360 «Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio ecc.» dello stato di previsione dal Ministero della giustizia e corrispondente aumento sul capitolo 3837 dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze «Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a compensazione dei crediti fruiti dagli avvocati per le spese, i diritti e gli onorari connessi al gratuito patrocinio».

Si rappresentano altresì gli effetti positivi indotti che verrebbero a dispiegarsi considerato che la norma consente di ridurre e semplificare l'attività in carico delle cancellerie degli uffici giudiziari grazie alla riduzione dei provvedimenti di pagamento e, più in generale, garantisce un miglioramento della performance complessiva in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione".

Titolo XV
Fondi**ART. 152.*****(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)***

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Relazione illustrativa

La norma dispone le risorse da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, all'uopo rinviando alle tabelle A e B annesse alla presente legge.

ART. 153.***(Fondi)***

1. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, 65,00 milioni di euro nell'anno 2030, 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, 66,00 milioni di euro nell'anno 2032 e 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ridotto di 1.393,00 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di XXX milioni di euro per l'anno....

4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di XXX milioni di euro nell'anno 2023, per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio.

Titolo XVI
Disposizioni finanziarie e finali**ART. 154.*****(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa)***

1. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, assicura, mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, in particolare con la ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicura, l'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.
5. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del Direttore previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento RGS, provvede alla riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento si devono conseguire risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
7. All'articolo 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sostituire le parole: “e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti: “, all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro a decorrere dall'anno 2023”.
8. Le modalità attuative delle disposizioni di cui agli articoli 420, 421, 422 e 423 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. All'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole: “a decorrere da gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 2024”, le parole: “nonché, a decorrere dal 2023,” sono sostituite dalle seguenti: “nonché, a decorrere dal 2025,”, le parole: “per ciascuno degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024 e 2025” e le parole: “a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025”;
 - b) al comma 4, le parole: “e comunque entro il 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “e comunque entro il 31 dicembre 2024”.
10. Al comma 2 dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “con una durata massima fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “con una durata massima fino al 31 dicembre 2024”, e le parole: “per gli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.
11. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
12. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, sostituire le parole da «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine con le seguenti: «nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».
13. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
14. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, dell'articolo 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano in relazione alle ritenute previste dall'articolo 1874 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inerenti il periodo 1996-2021 e le somme dovute dalle amministrazioni interessate, come accertate dall'INPS, sono rateizzate in 10 anni a decorrere dal 2023. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 373,7 milioni di euro annui dall'esercizio 2023 al 2032.
15. A decorrere dal 2023, l'articolo 1874, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente “La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull'ammontare dell'indennità di ausiliaria.

Relazione illustrativa

La norma reca disposizioni finanziarie di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa.

ART. 155.***(Fondazione Enea Tech e Biomedical)***

1. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività attribuite dalla legislazione vigente, o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché di agevolare il raggiungimento delle relative finalità, alla medesima Fondazione non trovano applicazione, fatto salvo il rispetto, ove applicabili, dei limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente, le disposizioni in materia di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La disposizione è volta ad escludere per la "Fondazione Enea Tech e Biomedical" l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per i soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ferme restando le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE**ART. 156.*****(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)***

1. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in [4.000] milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in [40.000] milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi
2. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del [30 per cento] di ciascuno dei limiti indicati al comma [x] del presente articolo.
3. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.

ALLEGATI SEZIONE I

Allegato 1 – Articolo 1, recante “Risultati differenziali di spesa”

*(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)*